



Parco
Valle
del Treja

***Codice etico del
Parco Regionale Valle del Treja***

Uffici
piazza Vittorio Emanuele II, 4
Calcata (Viterbo)
tel. **0761 587617**
fax **0761 588951**

parco@parcotreja.it
www.parcotreja.it

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione. Il presente codice etico (di seguito denominato "codice") reca i principi guida del comportamento di coloro che operano presso il Parco Regionale Valle del Treja, al fine di improntarne la condotta ai doveri di lealtà, di diligenza, di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza previsti per i dipendenti pubblici e per gli organi di indirizzo politico dell'Ente Parco, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 241/1990 e successive integrazioni.

Il codice si applica al personale che opera presso l'Ente, anche in posizione di collocamento fuori ruolo, di comando, di distacco o a tempo parziale e all'eventuale personale stagionale, o comunque operante presso il Parco a qualsiasi titolo, oltre che ai membri del Comitato di Gestione, al Presidente, al Vice Presidente. Il codice si applica anche ai consulenti, ai collaboratori e alle persone autorizzate a frequentare gli Uffici dell'Ente per effettuare studi o ricerche. Il suddetto insieme di soggetti, qualora non diversamente specificato, è indicato di seguito come "appartenenti all'Ente".

Art. 2 - Disposizioni generali. Gli appartenenti all'Ente si impegnano a rispettare il codice al momento dell'assunzione dell'incarico e a tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, imparzialità, integrità ed onestà. Gli appartenenti all'Ente evitano ogni atto o comportamento che violi le disposizioni di legge, o di regolamento, o contenute nel codice. I rapporti tra gli appartenenti all'Ente sono improntati a fiducia e collaborazione. Il personale e gli organi di vertice amministrativo e di indirizzo si adoperano affinché le relazioni interne siano ispirate ad armonia e rispetto evitando atti o comportamenti che possano produrre contrasti o conflittualità. Gli appartenenti all'Ente conformano la propria attività e l'uso dei beni dell'Ente ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia. Adempiono agli incarichi loro assegnati con impegno e diligenza; limitano ai casi di assoluta necessità l'eventuale uso per ragioni personali delle apparecchiature dell'Ente. Nelle relazioni con l'esterno, gli appartenenti all'Ente, si comportano in modo tale da determinare fiducia e collaborazione da parte dei soggetti che entrano in contatto con l'Ente; mostrano cortesia e disponibilità nella comunicazione con il pubblico e curano la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita. Gli appartenenti all'Ente evidenziano, contrastano e rimuovono problemi di conflitti di interesse denunciando attività economiche che possono confliggere con le attribuzioni e le competenze ad essi affidate.

Art. 3 - Imparzialità. I soggetti appartenenti all'Ente operano con imparzialità, evitano trattamenti di favore e disparità di giudizio, si astengono dall'effettuare pressioni indebite e le respingono, adottano iniziative e decisioni nella massima trasparenza ed evitano di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

Art. 4 - Abuso di posizione e millantato credito. Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo all'attività del Parco, il soggetto appartenente all'Ente non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio. Non utilizza la propria posizione all'interno dell'Ente per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali. L'appartenente all'Ente, inoltre, non fa uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell'attività d'ufficio, per realizzare profitti o interessi privati.

Art. 5 - Integrità. Il soggetto appartenente all'Ente evita di ricevere benefici di ogni genere, anche in occasione di viaggi, seminari e convegni, che possano essere o apparire tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio e l'imparzialità; inoltre non sollecita né accetta, per sé o per altri, alcun dono di valore o altra utilità da parte di soggetti comunque interessati all'attività del Parco o che intendano entrare in rapporto con esso. Nel caso in cui riceva pressioni illegittime o gli vengano offerti regali, benefici o altre utilità eccedenti un modico valore, il soggetto è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'Ente.

Art. 6 - Norme particolari. Fuori dell'ordinario procedimento di assegnazione delle pratiche, l'appartenente all'Ente non sollecita, né invia missive non autorizzate. Il soggetto partecipa ai soli incontri e riunioni, anche informali, relativi ad attività d'ufficio cui è autorizzato a prendere parte; evita inoltre contatti non autorizzati con destinatari anche indiretti degli atti e dei provvedimenti in fase di adozione o con chi fornisce o intende fornire beni o servizi all'Ufficio. La partecipazione del personale a convegni, seminari e dibattiti è autorizzata dal Direttore sulla base dei criteri di trasparenza, competenza e pari opportunità.

Art. 7 - Conflitto d'interessi. L'appartenente all'Ente si adopera per prevenire situazioni di conflitto d'interessi col Parco, e informa il Direttore degli eventuali interessi, anche di natura economica, che egli, il coniuge, i parenti entro il quarto grado o i soggetti conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni di propria competenza. Gli appartenenti all'Ente si astengono in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che determinano tale conflitto, e forniscono al Direttore ogni ulteriore informazione richiesta. Gli appartenenti all'Ente si astengono dal partecipare, per un periodo di almeno due anni, alla trattazione delle questioni di competenza del Parco che possano coinvolgere interessi di propri precedenti soci in affari ovvero, fuori dai casi in cui è autorizzato, di precedenti datori di lavoro o che riguardino soggetti (pubblici o privati) di cui si abbia la rappresentanza legale (anche se decaduta negli ultimi due anni). L'appartenente all'Ente si astiene in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza o nei quali, anche in ragione di una grave inimicizia, la propria partecipazione alla trattazione della questione possa ingenerare sfiducia nell'imparzialità dell'Ente Parco. I soggetti appartenenti all'Ente informano tempestivamente il Direttore degli eventuali contatti avviati, ai fini dell'assunzione di incarichi o di attività esterne al Parco, con soggetti interessati anche solo potenzialmente all'attività dello stesso.

Art. 8 - Riservatezza. Gli appartenenti all'Ente rispettano il segreto d'ufficio e mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni. Osservano il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio. In particolare, l'appartenente all'Ente non fornisce informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso presso il Parco e non rilascia informazioni relative ad atti e provvedimenti prima della loro comunicazione alle parti. L'appartenente all'Ente consulta i soli atti e fascicoli ai quali è autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai doveri d'ufficio, consentendone l'accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle

prescrizioni impartite nell'Ufficio. L'appartenente all'Ente previene l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti affidati ed evitando di effettuarne inutili copie.

Art. 9 - Etica ambientale. Gli appartenenti all'Ente perseguono i valori della tutela ambientale, che costituiscono la missione primaria dell'Ente Parco, e ne danno applicazione concreta, sia nell'uso dei mezzi e delle risorse strumentali dell'Ente, sia nella gestione dei rapporti con gli operatori economici e con la collettività in genere. A tale scopo l'Ente Parco promuove lo sviluppo della responsabilità individuale e l'autodisciplina di ciascun dipendente rispetto al risparmio delle risorse, la riduzione degli sprechi, il riuso e riciclo, la preferenza verso prodotti, materiali e comportamenti a basso impatto ambientale e non inquinanti. Tali pratiche, messe in atto in tutte le fasi della vita amministrativa e richieste nei rapporti con le imprese, i prestatori di servizi e gli operatori economici che in genere hanno rapporti con l'Ente, contribuiscono alla diffusione della cultura ambientale, di stili di vita individuali più rispettosi della natura e concorrono al raggiungimento delle finalità del Parco.

Art. 10 - Rapporti con la stampa. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, l'appartenente all'Ente - con l'esclusione del personale specificamente adibito alla comunicazione e dei diritti/doveri ascritti al rappresentante legale dell'Ente - si astiene da ogni dichiarazione pubblica riferita all'Ente. Qualora sia richiesto di fornire chiarimenti o informazioni da parte degli organi di stampa o da altri mezzi di informazione, gira tempestivamente la richiesta all'ufficio comunicazione. I rapporti con la stampa e con i fornitori di informazione sono ispirati al criterio della parità di trattamento per ciò che riguarda la tempestività della diffusione delle notizie e sono una prerogativa del personale e degli uffici che svolgono specificamente tale servizio.